



COMUNE DI PARTINICO

Provincia di Palermo

BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO

Centrale Unica di Committenza Partinico – Borgetto

Codice AUSA: 0000551834

Codice CIG: 6682844 7008067715 

Servizio di selezione rimozione e smaltimento rifiuti speciali e pericolosi bonifica siti

Ai fini del presente Bando, si intende per "Codice degli Appalti" / "Codice" il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito in Sicilia dall'art. 24 dalla L.R. n. 8 del 17/05/2016, per "Regolamento", il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., nelle parti rimaste in vigore, in via transitoria, ai sensi degli articoli 216 e 217 del succitato Decreto.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

I.1.1) Stazione appaltante: Comune di Partinico (PA)

Piazza Umberto I n. 1 Tel. 0918913200

email Pec: protocollo@pec.comune.partinico.pa.it

punti di contatto d.ssa Vita Maria Ragona

Tel. 0918914262 fax 0918781807

mail: ambiente@comune.partinico.pa.it

pec: servizioambiente@pec.comune.partinico.pa.it

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:

Comune di Partinico – Piazza Umberto I, n.1 - 90047 Partinico (PA)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

X Comune di Partinico

I.3) Principali settori di attività:

servizi

I.4) Pubblicazione del bando e dell'esito

Il presente bando e i relativi allegati saranno pubblicati, ai sensi dell'art. 73, comma 4, e dell'art. 216 comma 11, del D.lgs n.50/16:

- Sul profilo del Comune dove sarà effettuato il servizio: www.comune.partinico.pa.it
- All'Albo Pretorio dell'Ente
- Sul sito informatico dell'A.N.A.C.;
- Nella G.U.R.S

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Servizio di selezione rimozione e smaltimento rifiuti speciali e pericolosi bonifica siti

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna

☒ servizi ☒ Esecuzione

Luogo principale di esecuzione: discarica Baronina Provenzano.

Codice NUTS

Codice ISTAT: 082054

II.1.3) Appalto pubblico

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del "Codice" da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del "Codice", con esclusione automatica delle offerte anomale, se applicabile, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del suddetto Codice.

II.1.4) Luogo di consegna:

Comune di Partinico

II.1.4.1) Luogo svolgimento gara

Centrale Unica di Committenza: Partinico - Borgetto, Viale della Regione, 27 Partinico

Codice AUSA: 0000551834

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto

Servizio di selezione rimozione e smaltimento rifiuti speciali e pericolosi bonifica siti

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)

Cpv Oggetto principale raccolta e smaltimento rifiuti

II.1.7) Divisione in lotti – NO

II.1.8) Ammissibilità di varianti – NO

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Somme a disposizione € 53.864,77	

II.2.2) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

L'appalto avrà la durata fino ad esaurimento dell'importo complessivo e comunque non oltre gg. 30 dalla consegna

SEZIONE III:

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2%, a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità di cui all'art. 93 del Codice sotto forma di cauzione

o fidejussione. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L'offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia di € 1077,35 pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, costituita, ai sensi dell'art.93 del d.lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o fidejussione.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° Settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 Febbraio 1998, n.58

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; avere validità almeno pari alla validità dell'offerta (giorni 180) e deve essere stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita.

Inoltre la garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 93 c.8 del D.Lgs. 50/2016, valida fino alla fine del servizio lavori.

A norma dell'articolo 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 la cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le Imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In tal caso deve essere prodotta la relativa certificazione (in caso di avvalimento sia dal concorrente che dall'impresa ausiliaria; in caso di ATI sia dalla Capogruppo che dalle mandanti).

I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo approvato dal Ministero delle Attività produttive con Decreto 12/03/2004 n.123.

Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la garanzia (*fideiussione o cauzione*) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall'impresa designata capogruppo.

L'aggiudicatario deve presentare **cauzione definitiva** nella misura di cui all'art.103 del "d.lgs. 50/2016 e nei modi previsti dallo stesso *decreto*

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia

Il progetto è finanziato con fondi comunali.

I pagamenti sarà effettuato secondo le modalità indicate nel capitolato speciale di appalto .

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Soggetti ammessi alla gara:

Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 50/2016, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

N.B.: La esecuzione del servizio di cui alla presente gara è riservata ai soggetti e iscritti all'albo ex D.M.03/06/2014 n. 120 (Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti) e dall'art. 212 del D.lgs n. 152/2006.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

Cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva

e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- k) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

III.2.2) Capacità tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Ai sensi dell'art. 83 1° comma lettera B) del codice degli appalti pubblici, i concorrenti dovranno produrre dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 sotto forma di autocertificazione, con annessa copia del documento di identità di riconoscimento del rappresentante legale o di altro soggetto munito dei poteri di rappresentanza, con la quale si attesta, in aderenza a quanto contemplato nell'allegato XVII, parte I, lettera C) del citato D. lgs 50/2016, che la società ha raggiunto :

- a) fatturato globale dell'impresa dell'ultimo triennio 2013-2014-2015 non inferiore ad € 200.000,00 netto di IVA;
- b) fatturato relativo agli ultimi tre esercizi, 2013-2014-2015, con riferimento ai servizi di raccolta trasporto e smaltimento percolato di cui uno pari almeno all'importo a base d'asta annuo di € **53.864,77**

I soggetti economici che non possono dimostrare il possesso dei predetti requisiti potranno avvalersi delle facoltà concesse dal 4° comma dell'art. 86 D. Lgs 50/2016.

In caso di R.T.I costituiti o costituendi la società mandataria deve possedere almeno il 40% dei fatturati e degli importi precedentemente illustrati destinati allo specifico settore del servizio ed ogni società mandante almeno il 10% del medesimo requisito; complessivamente le società raggruppate o raggruppande dovranno possedere il 100% del requisito. In caso di consorzi costituiti il requisito dovrà essere posseduto dal consorzio ovvero pro quota dalle società consorziate esecutrici del servizio; complessivamente il consorzio e le società esecutrici dovranno possedere il 100% del requisito. In caso di consorzi costituendi il requisito dovrà essere posseduto pro quota dalle società esecutrici del servizio; complessivamente le società consorziandi dovranno possedere il 100% del requisito. In caso di società

consortili il requisito dovrà essere posseduto dalla società consortile medesima ovvero pro quota dalle società facenti parti consortile, esecutrici dell'appalto.

III.2.3) Capacità tecnica

Ai sensi dell'art. 83 1° comma lettera c) del codice degli appalti pubblici i concorrenti dovranno produrre nel rispetto dell'Allegato XVII parte II lettera ii)

- a) un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni con indicazione dei rispettivi importi date e destinatari, pubblici o privati ;
- b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico;
- c) una dichiarazione che l'impresa concorrente è iscritta alla Camera di Commercio per il servizio oggetto dell'appalto.
- d) Con riferimento alla lett. d) l'offerente deve disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare il servizio riducendone gli impatti ambientali, appositamente formato o con esperienza almeno biennale nel ruolo specifico.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Tipo di procedura

X pubblico incanto

IV.1.1) Tipo di procedura - Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta - NO

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo - NO

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

X Minor Prezzo

Ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del **"Codice"** l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo applicato al costo unitario di € 60/t così come previsto dall'art 1 del capitolato d'appalto.

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del **"Codice"** si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 del **"Codice"**.

La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2 del **"Codice"** procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo e aggiudicherà la gara ai sensi dell'art. 97 comma 8 del **"Codice"**.

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del **"Codice"** qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 10(dieci), non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte. Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

L'offerta di ribasso deve essere espressa in cifra percentuale con quattro cifre decimali. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre successive alla quarta.

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica – No

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO

IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della

stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, il bando di gara integrale, unitamente al modello di domanda per la partecipazione al pubblico incanto in uno alla dichiarazione a corredo dell'offerta, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto, previsti per l'esecuzione dei lavori sono disponibili presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Partinico, sito in Viale della Regione n° 27 nei giorni di: Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il bando di gara ed il relativo disciplinare e la modulistica di gara, espressamente predisposta per la partecipazione alla gara, sono altresì disponibili sul sito Internet sul profilo del Comune dove si svolgeranno i lavori: www.comune.partinico.pa.it, sito della stazione appaltante;

Il verbale integrale di aggiudicazione provvisoria e il provvedimento di aggiudicazione definitiva saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Partinico, al seguente indirizzo: www.comune.partinico.pa.it

IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,00 DEL GIORNO 31.03.2017

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti.

Oltre il termine stabilito nel presente bando non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta anche se sostitutiva o integrativa di offerta precedente. È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, **entro le ore 13,00 del giorno 31.03.2017** presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante sita in P.zza Umberto I n.1 - 90047 Partinico, che ne rilascerà apposita ricevuta.

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte di partecipazione – lingua italiana

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:

giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte:

Prima seduta pubblica presso la sede della Centrale Unica di Committenza (Cuc) sita in Partinico nella via Regione n.27 - C.A.P. 90047 - alle ore 10,00 del giorno lavorativo successivo alla data di presentazione delle offerte

Qualora la prima seduta pubblica non avesse luogo per motivate esigenze, l'eventuale seconda seduta pubblica sarà comunicata ai concorrenti mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta.

Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la Commissione a conclusione di ogni seduta stabilirà la data della successiva.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:

I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. I soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Appalto finanziato da fondi comunitari – NO

VI.2) Informazioni complementari:

VI.2.1) PASSOE è richiesto, art.2 comma 5 della delibera dell'Autorità Vigilanza n.157/2016

CONTRIBUTO Avcp: ai sensi dell'art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 21/12/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06/02/2012, per la partecipazione alla gara non è dovuto alcun versamento

- a) Scambio di informazioni: ogni comunicazione o richiesta, sarà effettuata dall'Ente Appaltante del Comune di Partinico mediante fax o per posta elettronica;
- b) L'impresa è tenuta ad utilizzare un conto corrente bancario/postale che costituirà conto dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi. L'impresa è tenuta ad

- assolvere a tutti gli obblighi previsti dal citato art. 3 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
- c) Ai sensi dell'art.2, comma 2, della l.r. 20/11/2008 n.15 nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata, il contratto d'appalto verrà risolto.
 - d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
 - e) I concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista;
 - f) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea qualora, espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
 - g) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;
 - h) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi
 - i) L'aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del "Codice", relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all'importo contrattuale e responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale pari ad € 300.000,00. Le polizze dovranno essere redatte secondo gli schemi di cui al D.M. 12/03/04 n. 123.
 - j) Ai sensi dell'art. 216 comma 11 del "Codice", l'aggiudicatario, si impegna a rimborsare, alla Stazione Appaltante, le spese sostenute per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi.
 - k) Gli eventuali subappalti, saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. I pagamenti relativi ai servizi i svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati all'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
 - l) E' esclusa la competenza arbitrale;
 - m) Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii, i dati personali verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del D.Lgs. 196/03. L'interessato può far valere, nei confronti della Stazione Appaltante, i diritti di cui all'art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003;
 - n) Ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies del Codice il concorrente, al fine dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, deve indicare, il domicilio eletto e il numero di FAX per le comunicazioni, nonché l'indirizzo di posta elettronica;
 - o) Il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare espressamente di autorizzare l'utilizzo della notifica a mezzo fax per le comunicazioni di legge. Ove la procedura preveda il rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della notifica sarà considerata valida la data di spedizione del fax al numero indicato nella domanda di partecipazione. In nessun caso l'amministrazione potrà essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente;
 - p) Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con gli aggiudicatari, il contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. (art.32 comma 8 del codice);
 - q) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti;
 - r) Salvo eventuali valutazioni preliminari, in caso di verifica delle eventuali offerte ritenute anormalmente basse, l'esame delle relative giustificazioni successivamente prodotte verrà effettuato ai sensi delle vigenti disposizioni procedurali; in detta occasione, a cura della Commissione ovvero dell'Ente appaltante, saranno altresì operate le ulteriori verifiche di veridicità delle relative dichiarazioni per il caso di offerte con un "utile" inferiore al 4%, di cui all'art.30 c.1 DPRS 13 del 31/01/2012;
 - s)) La stazione appaltante ai sensi dell'art. 110 del "Codice", in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal

soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di cause di inadempimento contrattuale dell'originario aggiudicatario, dopo la stipula del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l'originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.

- t) Si applicano, per le sole imprese "Certificate", le riduzioni delle garanzie, previste dall'art. 40, comma 7, del "Codice". Riguardo le ATI, per dette riduzioni si farà riferimento alla Determinazione Autorità Vig.za LL.PP. n.44 del 27/09/2000;

VI.3) Clausole di autotutela

- 1) La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipula del contratto di appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto ai sensi del d.lgs. n 159/2011 e ss.mm.ii..
- 2) Oltre i casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
- 3) Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Gli eventuali provvedimenti di esclusione saranno adottati tempestivamente, subito dopo la stazione appaltante darà corso al procedimento di aggiudicazione dell'appalto. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità.
- 4) L'accertamento di infrazioni alla normativa in materia da parte delle imprese sarà oggetto di apposita comunicazione all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ed all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici.
- 5) Ai sensi del combinato disposto dall'art. 53 comma 16 ter del Dlgs 165/2001 e dall'art. 21 del D.lgs. 39/2013 in attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, l'aggiudicatario sottoscrivendo il contratto d'appalto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti dell'amministrazione committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia Palermo

Indirizzo postale: via Butera 6

Città: Palermo Codice postale: 90133 Paese: ITALIA

Posta elettronica Telefono: 091.7431111

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: si richiama l'art.204 del Codice.

V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Denominazione ufficiale: Stazione Appaltante Comune di Partinico

Indirizzo internet: www.comune.partinico.pa.it

pec: servizioambiente@pec.comune.partinico.pa.it - Fax: 0918781807

Partinico li,

Il Responsabile del Settore

Ing. G. Gallo

